

NOTA INFORMATIVA

Si è svolta ieri sera, 5 febbraio, la riunione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito alla illustrazione delle linee guida di riforma in materia di regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro; si è trattato sostanzialmente della prima riunione a seguito dell'accordo sottoscritto il 22 gennaio, riguardante il problema dell'attuazione dell'articolo 40 della costituzione sul diritto di sciopero.

Il Ministro Sacconi, coadiuvato dal Prof. Tiraboschi, ha comunicato di aver già fornito una specifica informativa al Consiglio dei Ministri e che sarà ora predisposto un disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri ed inviato al Parlamento. La consultazione delle parti sociali si realizza con la riunione attuale e con i documenti che le singole parti potranno far giungere al Ministero in un tempo non superiore ai dieci giorni. La predisposizione dei successivi decreti delegati potrà anche essere realizzata sulla base di avvisi comuni predisposti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

I punti toccati dalla relazione del Ministro riguardano:

- Ø la necessità di impedire comportamenti patologici che intervengano sui diritti costituzionalmente garantiti (blocco ferroviario, interruzione traffico, ecc.);
- Ø particolare attenzione ai servizi di pubblica utilità, anche modulando gli interventi in funzione dell'importanza dei servizi stessi;
- Ø la necessità di regolamentare le modalità di proclamazione dello sciopero anche in relazione al grado di rappresentatività prevedendo, ad esempio, che le organizzazioni che non superino, anche aggregate, il 50% di rappresentatività possano proclamare lo sciopero solo a seguito di referendum tra i dipendenti interessati;
- Ø la possibilità di trasformare l'attuale Commissione "scioperi" in una "Commissione per le relazioni di lavoro" con maggiori competenze comprese quelle di indicare il livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali individuando a tal fine opportuni indicatori e sottraendo tale competenza al ministero del Lavoro;
- Ø possibilità di utilizzare lo sciopero virtuale con versamento ad un fondo ad hoc che possa essere restituito in caso di accordo;

Il Ministro ha poi sottolineato la centralità di altri interventi quali:

- Ø l'introduzione della dichiarazione anticipata di adesione allo sciopero da parte dei lavoratori;
- Ø la necessità di regolare in modo più stringente la revoca dello sciopero in quanto la norma attuale già la disciplina ma risulta facilmente eludibile;
- Ø l'assegnazione di compiti di conciliazione ed anche arbitrato alla Commissione per le relazioni di lavoro;
- Ø il miglioramento dell'efficacia delle sanzioni, oggi ineffettive nelle modalità di riscossione, affidando tale compito all'Agenzia delle Entrate.

Gli interventi di parte sindacale, in sintesi telegrafica, si sono così succeduti:

CISL (Bonanni)

È importante l'ascolto di tutte le parti sociali, l'abuso dello sciopero sminuisce il valore di questo strumento, ci sono problemi seri in diversi settori soprattutto pubblici; è fondamentale l'utilizzo dell'avviso comune, il nocciolo del problema è la rappresentanza i cui criteri devono essere definiti in modo pattizio. Non appare percorribile la strada della dichiarazione preventiva di adesione.

UIL (Angeletti)

Il principio dovrebbe essere quello di ridurre le patologie e non tentare di ridurre il conflitto che è fisiologico; occorre distinguere tra i diritti delle associazioni di cui si può parlare ed i diritti delle persone per i quali non si ha mandato, ed il diritto di sciopero è un diritto individuale; si può intervenire sulla regolazione ma limitandosi ai soli servizi pubblici essenziali; è plausibile evitare lo squilibrio tra costo dello sciopero per il lavoratore e danno per il datore di lavoro, evitare anche le revoche strumentali penalizzandole ad esempio con delle multe; anche

sanzioni ai datori di lavoro in caso di inadempienze o scorrettezze nelle relazioni sindacali; per la proclamazione dello sciopero, d'accordo sulla soglia del 50% oppure la necessità di indire un referendum.

CGIL (Solari)

Fondamentale limitarsi ai soli servizi pubblici essenziali; comunque la nostra attuale legislazione (legge 146/90 e legge 83/2000 ndr) è la più estesa e rigida d'Europa ed è una legge molto osservata in quanto nel 2007 solo lo 0,7 % delle iniziative di sciopero sono state sanzionate e nei primi sei mesi del 2008 non c'è stato alcun intervento sanzionatorio; ci sono comunque problemi evidenti ma è sbagliato concentrarsi sull'atto finale del conflitto (lo sciopero) senza affrontare seriamente il sistema lavoro e le relazioni industriali; è necessario evitare la conflittualità tramite relazioni sindacali chiare e se si limita lo sciopero deve anche impedirsi alle aziende, soprattutto pubbliche, di assumere iniziative unilaterali a danno dei lavoratori; la soglia del 50% per la proclamazione degli scioperi non appare percorribile e, probabilmente, non è legittima; una nuova Commissione con più poteri non garantisce la sua indipendenza ed affidarle compiti di arbitrato può essere possibile solo se si tratta di un arbitrato non obbligatorio; per la revoca dello sciopero sono sufficienti le norme attuali; non devono essere colpiti i lavoratori né con sanzioni né con atti intimidatori quali la dichiarazione anticipata d'adesione, piuttosto si può realizzare il referendum consultivo.

UGL (Polverini)

Necessario evitare abusi nello sciopero; la rappresentatività è un terreno scivoloso e possono esserci problemi di trasparenza; percorribile la soglia del 50% e del referendum ma non la richiesta di adesione preventiva.

CONFINDUSTRIA (Usai)

E' necessario ridurre i conflitti perché il tasso italiano è molto elevato, partiamo dalla 146 e non tocchiamo la libertà di impresa; d'accordo sullo sciopero virtuale; opportuna una verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali; sulla dichiarazione anticipata d'adesione si può approfondire.

CONFSERVIZI (Morese)

Complessivamente d'accordo con il progetto con le cautele d'obbligo nel realizzarlo.

CONFETRA

Necessario affrontare anche il problema specifico dei trasporti.

LEGACOOP

Opportuno rimanere nei limiti dei servizi pubblici essenziali.

CONFEDIR-MIT (Morzilli)

Con riserva di far pervenire uno specifico documento ufficiale, si tratta di una contrapposizione di diritti: diritto di sciopero, libertà d'impresa, ma soprattutto il diritto dei cittadini che non sono attori del conflitto di lavoro e devono essere tutelati; opportuno modulare e calibrare gli interventi per evitare effetti patologici nell'utilizzo dello sciopero ma non appare possibile negare tale diritto anche ad organizzazioni di limitata rappresentatività, piuttosto può individuarsi un percorso per evitare conseguenze sproporzionate; l'utilizzo di criteri di rappresentatività numerica, per evitare problemi di gestione e trasparenza, dovrebbe essere completato da norme relative alla corretta costituzione ed al funzionamento dell'associazione, e questo implicherebbe una disposizione attuativa dell'art. 39 della Costituzione.

Ci sono stati, poi, interventi di altre organizzazioni.

Roma, 6 febbraio 2009

ALLEGATO IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MINISTERO PUBBLICATO IL 17 OTTOBRE SCORSO

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio dei ministri ha esaminato le linee guida per la consultazione delle parti sociali su un disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e il buon funzionamento del sistema di relazioni industriali.

Obiettivo: favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione con l'intento di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.

Strumento: disegno di legge delega e decreti attuativi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sentite le parti sociali.

Linee guida:

A) Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. I principi e criteri direttivi contemplano:

- l'aggiornamento e la revisione dei servizi essenziali con particolare riferimento ai servizi strumentali e ai servizi oggetto di esternalizzazioni;
- la previsione dell'istituto del referendum consultivo preventivo obbligatorio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione di sciopero e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore per avere piena conoscenza del grado di consenso e di partecipazione effettiva e quindi di funzionamento dei servizi;
- la previsione dell'istituto dello sciopero virtuale. In caso di sciopero virtuale, e ferme restando le determinazioni della autonomia collettiva, le somme versate dalle parti potranno confluire in un apposito fondo con restituzione alle parti stesse in caso di raggiungimento dell'accordo sulla materia oggetto del conflitto;
- la previsione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dall'effetto annuncio;
- una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;
- una disciplina specifica per lo sciopero generale in funzione della tutela delle prestazioni indispensabili e della applicazione della regola della rarefazione;

- l'attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro (che prende il posto della Commissione di Garanzia) la quale potrà avvalersi, a questo fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- un più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione, nonché di un potenziamento della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa;
- l'applicazione delle sanzioni da parte dei prefetti e non più dei datori di lavoro in modo da renderle effettive.

B) Esercizio del diritto di sciopero in ambiti differenti da quello dei servizi pubblici essenziali. I principi e criteri direttivi contemplano:

- l'individuazione, in via prioritaria nei contratti e accordi collettivi, dell'obbligo del rispetto di forme e procedure per proclamazione dello sciopero con indicazione dei motivi, della durata e del preavviso minimo;
- il divieto di forme di sciopero e di altre forme di protesta o astensione dal lavoro lesive dei diritti costituzionalmente tutelati della persona ovvero dirette a recare un danno irreversibile all'impresa;
- l'istituzione di un sistema di sanzioni, adeguate e proporzionate alla gravità della infrazione, che, nel caso di sanzioni comminate al soggetto proclamante o all'impresa che adotta comportamenti sleali, andrà ad alimentare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

L'esercizio delle deleghe di cui ai commi che precedono potrà essere orientato da un avviso comune reso al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Roma, 17 ottobre 2008